

NORME DI FUNZIONAMENTO

Denominazione - Natura - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1) La società è a responsabilità limitata e si denomina:
"CIVITA.S Società a Responsabilità Limitata unipersonale".

Art. 2) La Società è ad esclusivo capitale pubblico locale ai sensi dell'art.113 comma 5' lettera c) del TUEL approvato con D.lgs 267 del 18/08/2000.

I rapporti tra "CIVITA.S s.r.l.u." ed il Comune di Civitanova Marche sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

Art. 3) La società ha per oggetto principale la gestione, intesa nel senso di tutte le attività necessarie e o utili o parti di esse, dei tributi e delle entrate comunali per le quali l'ente ha o esercita potestà regolatoria ivi comprese le attività connesse e complementari.

La società può inoltre essere affidataria di servizi comunali per i quali, data la natura e per dimostrate ragioni, la gestione integrata nella società permette di conseguire più elevati obiettivi di efficacia, efficienza e economicità.

La società può comunque:

- gestire la programmazione cinematografica di sale comunali e private nonché servizi commerciali annessi;
- progettare, produrre, e distribuire spettacoli teatrali, cinematografici e d'arte varia;

- gestire palestre e impianti sportivi e servizi commerciali annessi;
- gestire i parcheggi e avio superfici;
- gestire le infrastrutture ed i servizi di interesse turistico, culturale e di spettacolo con servizi commerciali annessi;
- gestire i sistemi di comunicazioni anche connessi a fini di pubblicità, servizi di affissioni pubbliche
- gestire altri servizi ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati attinenti l'oggetto sociale;
- gestire qualsiasi altro servizio pubblico locale di rilevanza industriale affidato da enti pubblici;
- espletare le gare di cui al comma 5 dell'art.113 del D. Lgs. 18/07/2000 n. 267 per l'erogazione dei servizi da svolgere in regime di concorrenza;
- erogare qualsiasi altro servizio pubblico locale in forza di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci o in base a gare ad evidenza pubblica a norma della legislazione vigente. La società ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio purchè nel rispetto dell'art.2361 c.c.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni pubbliche e private, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e gare di appalto comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

Art. 4) La società ha sede in Civitanova Marche, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter disp. att. cod. civ. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Civitanova Marche ovvero fuori da esso con decisione dell'assemblea.

Nelle forme di legge la società potrà altresì istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 5) E' socio unico della predetta società il Comune di Civitanova Marche avente sede legale in Civitanova Marche alla Piazza XX Settembre n.93 e codice fiscale 00262470438.

Art. 6) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Capitale - Circolazione delle quote

Art. 7) Il capitale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), rappresentato da quote in conformità dell'art. 2468 c.c. e potrà essere aumentato per deliberazione dall'assemblea. Ai sensi del secondo comma dell'art.2464 c.c., possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le quote sono trasferibili a norma di legge.

In caso di costituzione di una pluralità di soci qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi a soci o terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria quota o i diritti di opzione a lui spettanti è riservato agli altri soci il diritto

di prelazione.

Per consentire l'esercizio di questo diritto, il socio che intenda procedere al trasferimento deve darne notizia con lettera raccomandata a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro stesso, precisando prezzo e condizioni del trasferimento ed il nome di eventuali aspiranti acquirenti.

La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve essere inoltrata al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui il socio interessato al rilievo ha ricevuto notizia dell'offerta di vendita.

In ogni ipotesi prevista dal presente articolo la quota dei soci che non esercitano la prelazione si accresce a quella di chi abbia viceversa dichiarato di esercitare il diritto stesso.

Il terzo (non socio) deve essere comunque di gradimento dell'assemblea dei soci da formulare con atto scritto.

Il gradimento si intende intervenuto se non è espressamente rifiutato nel termine di centottanta giorni dalla richiesta con comunicazione inviata mediante lettera raccomandata.

Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le quote sociali senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incedibilità del diritto di voto.

Assemblea

Art.8) Il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea.

In caso di costituzione di una pluralità di soci i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

L'assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della società.

Inoltre e specificamente l'assemblea, ove occorra, su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione, determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio medesimo, anche in relazione ai piani finanziari, organizzativi e di investimento.

Art.9) L'assemblea è convocata in conformità all'art. 2479 bis c.c. anche fuori della sede sociale purché in Italia.

In ogni caso, la deliberazione si intende validamente adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 10) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non socia nei limiti dell'art. 2479-bis c.c.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza da persona eletta dall'assemblea stessa, che nomina pure un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in assemblea nonché

di dirigere la discussione e stabilire ordine e modalità, comunque palesi, delle votazioni.

Art. 12) L'assemblea delibera con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 2479-bis c.c. o con il voto favorevole del socio unico.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge, o quando il Presidente lo crede opportuno, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c., oppure quando lo richiedono

uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis.

Amministrazione

Art.13) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri compreso il Presidente. Gli Amministratori possono essere anche non soci e resteranno in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, oppure sino a revoca o dimissioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà allo loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà degli Amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Art. 14) L'assemblea può attribuire agli Amministratori un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 15) Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia

provveduto l'assemblea; può nominare un segretario scelto anche fuori dai suoi componenti; può altresì nominare un Vice Presidente.

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale od altrove dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, ove nominato dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax o posta elettronica spediti rispettivamente almeno sette giorni o almeno due giorni prima di quello della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in via telefonica con redazione, a cura dell'addetto, di processo verbale il quale, successivamente sottoscritto dal Presidente, dovrà essere trasmesso via fax o posta elettronica o consegnato a mano a ciascun Amministratore entro il giorno che precede l'adunanza.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ove nominato dal Vice Presidente.

In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in

collegamento audiovisivo (cd. videoconferenza).

In tal caso deve essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame delle deliberazioni.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 17) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente statuto e in particolare le seguenti:

- a. le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi non possono superare il limite del capitale sociale;
- b. gli investimenti e le obbligazioni in genere non possono superare il limite del capitale sociale;
- c. l'acquisto di partecipazioni in società esistenti o da

costituire non può superare il limite del capitale sociale.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione redige i bilanci, stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale, compie qualsiasi operazione presso gli Uffici Pubblici in genere, stipula contratti e compie qualsiasi operazione con istituti di credito, richiede affidamenti bancari, nei limiti sopra precisati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà con apposita procura, delegare singoli atti o categorie di atti e di affari di propria competenza.

Non sono, comunque, delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:

- piani operativi annuali, piani di investimento e di assunzione del personale;
- predisposizione e modifica di contratti di servizio, fidejussioni e prestazioni di garanzie;
- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how:
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- compravendite e permutate di beni immobili;
- assunzione di mutui.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare:

- apposito regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

- appositi piani e o programmi affidandone la esecuzione al Presidente, a uno o più Amministratori, al Direttore o ad altri incaricati, prevedendo conferimento di procura per il compimento di tutti gli atti necessari con espressa indicazione di deroga al comma quarto.

Il Consiglio di Amministrazione formula i propri programmi sulla base delle direttive comunali programmatiche contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio Comunale e delle direttive operative e gestionali di competenza rispettivamente della Giunta e degli altri organi comunali, e relaziona periodicamente al Consiglio Comunale di Civitanova Marche, comunque entro il 30 giugno e il 30 settembre, sull'andamento delle attività.

Rappresentanza

Art. 19) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, con facoltà dello stesso di rilasciare mandati a procuratori.

Spetta pure al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, se nominati.

Art.19 bis) Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del consiglio e provvedere alla organizzazione e alle attività esecutive della società, secondo le Direttive del Consiglio e sotto la vigilanza del Presidente.

Il Direttore è chiamato a partecipare, senza diritto di voto,

alle sedute del Consiglio ed esercita i poteri che gli vengono delegati.

Il Direttore assume responsabilità in relazione al mandato ricevuto.

Sindaci Controllo Contabile

Art. 20) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale.

Esercizi - Utili

Art. 21) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le norme di legge.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio potrà convocare l'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2364 c.c.

Art. 22) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati:

- il 5% alla riserva legale fino al limite di legge;
- il residuo verrà ripartito fra i soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi detenute, salvo diversa delibera di destinazione da parte dell'assemblea.

Norme finali

Art. 23) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato:

Francesco Angeletti

Antonio Moretti

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5° del DPR n. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.